

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASOR PER IL TRIENNIO
01/03/2018 - 28/02/2021**

L'anno 2018 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti,

TRA

il Sig. Mauro Pisano in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Villasor, nato a Villasor (CA) il 27.10.1957, Cod. Fisc. PSNMRA57R27M025G, domiciliato presso questo Comune per la carica, il quale agisce in questo atto in nome e per conto del Comune di Villasor (C. Fiscale C.F: 82002160925) che rappresenta

E

il Dott. Pau Giovanni, nato a Villaurbana il 27.11.1967, residente in Oristano Via San Simaco n. 55, Cod. Fisc. PAUGNN67S27M030Y, in qualità di titolare della Società Paubroker s.r.l.s. con sede in Oristano Via San Simaco n. 55

PREMESSO CHE

con Determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n. _____ del _____ è stato affidato l'incarico per la consulenza ed assistenza nel settore assicurativo alla succitata Società Servizi di Brokeraggio Paubroker s.r.l.s. di Pau Giovanni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nelle attività di intermediazione assicurativa e gestione del programma assicurativo del Comune di Villasor finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Art. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali dirette a tutelare gli interessi del Comune di Villasor, che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso dell'Ente;
- b) ricognizione, analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, dei rischi assicurati, valutazione del patrimonio mobile ed immobile assicurabile, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente.
- c) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di nuovi rischi, ovvero delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze;
- d) assistenza tecnica nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara (clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell'Amministrazione, indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato, ecc.), con conseguente redazione dei relativi schemi di tutti i necessari atti di gara; assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione della gara e nella valutazione delle offerte;
- e) assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze con particolare riguardo alla trattazione dei sinistri attivi e passivi relativamente ai quali sarà cura del Broker esprimere e

produrre una propria valutazione del danno e della congruità dell'entità del risarcimento e/o indennizzo;

- f) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
- g) formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici, agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- h) ogni ulteriore intermediazione ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso del servizio;
- i) presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell'Ente con l'indicazione degli interventi effettuati e degli elementi concreti utili per determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la gestione del pacchetto assicurativo (ad es. importi a titolo di base d'asta, franchigie, conguagli ecc.).

Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale, sono le seguenti:

Polizza	Scadenza contratto	Premio annuo pagato nel 2017
Polizza Rct/O		
Polizza Furto		
Polizza Incendio		
Polizza R.C.A.		
Polizza Infortuni Vari		
Polizza R.C. Patrimoniale		

Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere il servizio nell'interesse dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- impiegare propri mezzi e risorse assumendo tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
- -garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune;
- collaborare attivamente con il dirigente/responsabile del settore adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui alla presente convenzione;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale:

- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;

- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.

Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.03.2018 e fino al 28.02.2021, essendo esclusa fin d'ora qualsiasi forma di rinnovo tacito.

E' consentito il rinnovo della convenzione per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, chiedere la proroga della convenzione per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, d'intesa fra le parti e per non più di una volta.

Alla scadenza naturale, o anticipata (v. oltre), l'aggiudicatario si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo ad eventuale nuovo aggiudicatario o alla stessa Amministrazione comunale.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'attività relativa al servizio in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Amministrazione. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui alla presente Convenzione, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

Si conviene che il Comune di Villasor corrisponderà direttamente al Broker i premi dovuti per le polizze sottoscritte e questi provvederà a dar corso al pagamento degli stessi alle Compagnie Assicuratrici e a dare dimostrazione all'Ente dell'avvenuto pagamento rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

ART. 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili, nonché a garantire la completa sicurezza ed igiene durante l'esecuzione del servizio in ottemperanza della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai sensi dell'art. 26 – comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., seguendo altresì le prescrizioni della Determinazione 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si prende atto che per l'espletamento delle attività inerenti il presente capitolato non è prevista alcuna forma di compresenza tra i lavoratori della Ditta e i dipendenti del Comune, pertanto si dichiara che non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. .

ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

Sono a carico del broker:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) la cui validità dovrà estendersi all'intera durata del servizio.

Il Comune di Villasor ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza della convenzione.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il servizio non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art.106 c. 1 lettera d) del D.lgs. n.50/2016 e smi. **NON E' AMMESSO IL SUBAPPALTO.**

ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune di Villasor si riserva di risolvere unilateralmente la convenzione per il servizio senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 7 giorni:

- nel caso di inadempienza comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre il termine fissato nella nota di addebito;
- in caso di subappalto o cessione del servizio;
- in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla L. 209/2005 e ss.mm.ii.

E' inoltre facoltà dell'Ente di esercitare il diritto di recesso unilaterale dalla presente convenzione, senza obbligo di motivazione, alla scadenza di ciascuna annualità con preavviso di almeno 30 giorni. In tale ipotesi il Broker non avrà titolo di richiedere alcun risarcimento e/o indennizzo.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversi relativa alla presente convenzione, non composta in via amministrativa, il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e smi e della Determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, il Broker è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in questione.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima e costituirà causa di risoluzione della convenzione.

Con riferimento al conto corrente dedicato, si riporta il paragrafo 4.10 "Contratti nel settore assicurativo" della determinazione 4/11 della AVCP.

"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito

al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.....

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante."

I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dal Comune non sono soggetti al regime della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalle "Frequently Asked Questions sulla Tracciabilità dei flussi finanziari Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Novembre 2011", FAQ n. C5.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Ai i sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1988, la presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solamente in caso d'uso.

In tal caso tutte le spese contrattuali saranno a carico del Broker.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il trattamento dei dati personali avrà luogo in conformità a quanto disposto da D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii – (Codice in materia di trattamento dei dati personali) esclusivamente per la gestione del servizio connesso alla presente e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Villasor, Piazza Matteotti n. 1, - 09034 VILLASOR (SU) .

La ditta dichiara che gli indirizzi ai quali inoltrare tutte le comunicazioni sono i seguenti:

paubroker@pec.it - paubroker@gmail.com e si impegna a comunicare ogni variazione.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE

.....

p. LA SOCIETA'

.....